

Processo civile - Provvedimento d'urgenza - Trattamento pensionistico - Requisito del *periculum in mora* - Prova.

Tribunale di Asti - 15.07.2014 n. 1383 - Dr.ssa Caratto - G.R. (Avv. Fenoglio) - INPS (Avv. Borla).

Un provvedimento d'urgenza a tutela di crediti pensionistici è ammissibile soltanto quando i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 della Costituzione. Ne consegue che deve essere provata in maniera particolarmente rigorosa la sussistenza di una situazione personale e familiare tale da far ritenere fondato il pericolo che nelle more del giudizio di merito la parte istante possa vedere irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto al predetto bene.

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato in data 30.5.2014 la sig.ra R. ha esposto:

- di aver lavorato alle dipendenze della F. S.p.a. sino al 31 dicembre 2010, quando le parti risolvevano consensualmente il rapporto di lavoro sul presupposto dell'approssimarsi del suo pensionamento (previsto, sulla base della normativa all'epoca vigente, per l'ottobre 2012) e della possibilità di usufruire medio tempore del trattamento di mobilità;
- che in data 24.1.2011 l'INPS accoglieva la sua richiesta di mobilità e la autorizzava al versamento dei contributi volontari;
- che, avendo regolarmente versato tutti i contributi richiesti e non risultando periodo "scoperti", si era astenuta dal versare i contributi volontari;
- di aver intrapreso in data 22.10.2011, in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile e per far fronte alle esigenze della propria famiglia, un'attività lavorativa autonoma consistente nella gestione di un piccolo negozio di abbigliamento in Cherasco;
- che l'INPS provvedeva a liquidarle la mobilità anticipata sino al 30.9.2012, ritenendo tale data quella utile per l'accesso alla pensione;
- di aver presentato all'INPS, in data 18.10.2012, domanda di pensione di vecchiaia che veniva tuttavia respinta con la motivazione di aver "...ripreso l'attività lavorativa dopo l'autorizzazione dei versamenti volontari... e dopo la cessazione della mobilità...";
- di aver vanamente proposto ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS;
- di aver proposto altresì domanda di accesso al c.d. "regime di salvaguardia" al fine di ottenere il trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti in materia prima dell'entrata in vigore della L. 214/2011, che veniva tuttavia respinta dall'Istituto;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla c.d. "terza salvaguardia" introdotta dalla L. 228/2012 (quanto meno con riferimento alle ipotesi *sub b*) e *c*) dell'art. 1, co. 223 legge cit.);

Alla luce delle circostanze testé esposte, deducendo l'illegittimità del diniego oppostole dall'Istituto e la precarietà della sua situazione economica - posto che l'INPS le aveva negato le prestazioni previdenziali e che "i redditi derivanti dall'attività lavorativa intrapresa sono minimi" - la ricorrente ha dunque chiesto a questo Tribunale, in via di urgenza, di ordinare all'Istituto convenuto l'erogazione del trattamento pensionistico, unitamente agli arretrati maturati a decorrere dall'ottobre 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

Con Decreto in data 4.6.2014 il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 669 sexies, co. 2, c.p.c., la convocazione della parti avanti a sé al 9.7.2014.

All'udienza cautelare si è costituito l'Istituto Previdenziale contestando la sussistenza di entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per il riconoscimento del provvedimento d'urgenza e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del ricorso.

Sul periculum in mora.

Il ricorso promosso in via di urgenza non può essere accolto.

Difetta, infatti, nel caso di specie il requisito del periculum in mora, tenuto conto dei rilievi che seguono.

Con il ricorso il oggetto la ricorrente ha chiesto in via d'urgenza di ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico negato dall'INPS.

In via preliminare preme chiarire che, per costante orientamento della giurisprudenza, il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile, quale non può essere il denaro.

La tutela in via d'urgenza del diritto di credito, pertanto, non può mai ritenersi ammessa in sé, ma soltanto quando tale diritto sia in stretta connessione con un diritto non patrimoniale, di talché la lesione del credito si traduca nella violazione di diritti fondamentali e non possa, per questo, trovare adeguato ristoro attraverso un successivo risarcimento; solo in questo caso, infatti, il danno configurato dall'attore assume il connotato di "irreparabilità" richiesto dall'art. 700 c.p.c..

Proprio prendendo le mosse da tale principio, la giurisprudenza ha riconosciuto l'ammissibilità del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro - a cui sono del tutto assimilabili i trattamenti pensionistici - nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti¹.

Ne consegue che il credito in oggetto può trovare tutela in sede cautelare purché sia provata in maniera particolarmente rigorosa la sussistenza di una situazione personale e familiare tale da ritenere fondato il pericolo che nelle more del giudizio di merito la parte istante possa vedere irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto ad un'esistenza dignitosa e libera.

Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per avvallare il ricorso al procedimento ex art. 700 c.p.c. per qualunque domanda di pagamento di somme a titolo di retribuzione e/o pensione.

Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a legittimare la cautela richiesta.

¹ Cfr. Cass., sez. L, 2.9.1997, n. 8373, secondo cui "Il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile (quale non è il denaro) - è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della "esistenza libera e dignitosa" presidiato dall'art. 36 Cost.), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Né tale forma di tutela può ritenersi esclusa per effetto dell'introduzione (con la legge n. 533 del 1973) dell'ordinanza di pagamento di una somma a titolo provvisorio ex art. 423, secondo comma, c.p.c. giacché questa (definibile come provvedimento decisivo solo "lato sensu" cautelare) ha presupposti diversi, potendo, in particolare, prescindere dal cosiddetto "periculum in mora"".

Innanzitutto, dalle allegazioni della sig.ra R. risulta evidente che il trattamento pensionistico richiesto non rappresenterebbe la sua unica fonte di reddito, posto che la stessa a decorrere dal 22.10.2011 ha avviato una nuova attività commerciale, consistente nella gestione di un negozio di abbigliamento; e ciò proprio al fine di *“garantire un piccolo sussidio alla propria famiglia fino al raggiungimento dell’età pensionabile* (cfr. capo 11 ricorso). La ricorrente ha allegato che i proventi derivanti da tale attività sarebbero “minimi”, producendo all’uopo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2011 e 2012. Se nonchè, gli elementi acquisiti non appaiono affatto sufficienti ai fini che qui interessano.

Innanzitutto, la situazione reddituale è stata documentata solamente sino al 31.12.2012, mentre non vi sono in atti elementi probatori con riferimento al periodo successivo. Non sussistono dunque elementi concreti per poter valutare, alla data odierna, la redditività dell’attività commerciale dalla ricorrente e, pertanto, la sua attuale ed effettiva situazione economica e patrimoniale.

A tale considerazione si aggiunga che la ricorrente non ha allegato circostanze specifiche in ordine alla situazione complessiva del suo nucleo familiare, alle spese mensili che la stessa è tenuta ad affrontare, ecc., che avrebbero consentito al giudice di verificare se le risorse di cui la stessa complessivamente dispone possano o meno ritenersi idonee a garantirle un’esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost. In assenza di alcun elemento puntuale tale da poter ritenere che la mancata corresponsione del trattamento pensionistico mensile sia idonea ad arrecare alla sig.ra R. ed alla sua famiglia, nelle more del giudizio di merito, un grave ed irreparabile pregiudizio, il ricorso in oggetto dovrà essere respinto.

Sul fumus boni iuris.

La carenza del requisito del periculum in mora comporta la necessità di rigettare il ricorso, rendendo superfluo l’esame del fumus boni iuris.

Sulle spese del presente procedimento cautelare.

Ai sensi dell’art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., *“se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare”*.

Nel caso di specie, le ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto e la natura delle parti coinvolte impongono la compensazione integrale delle spese del giudizio cautelare.

(Omissis)
